

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori DELLA PORTA ed altri: Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (<i>Approvata dal Senato</i>) (1248);		Senatori BARTOLOMEI ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (<i>Approvata dal Senato</i>) (1160);	
MASTELLA: Nuove norme per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti ed agli invalidi civili non deambulanti od abbisognevole di assistenza continua (898)	96	BIANCO GERARDO ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni concernenti norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (885)	102
PRESIDENTE	96, 100	PRESIDENTE	102
BELUSSI ERNESTA, <i>Relatore</i>	96, 99	CORDER, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	104
CORDER, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	100	MASTELLA, <i>Relatore</i>	102, 104
MOLINERI ROSALBA	97	PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA	102
SANESE	99	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	101

La seduta comincia alle 9,30.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Della Porta ed altri: Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (approvata dal Senato) (1248); Mastella: Nuove norme per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti ed agli invalidi civili non deambulanti od abbisognevole di assistenza continua (898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Della Porta, Costa, Salerno, Mezzapesa e Giacometti: « Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta dell'8 gennaio 1980; e del deputato Mastella: « Nuove norme per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti ed agli invalidi civili non deambulanti od abbisognevole di assistenza continua ».

L'onorevole Belussi Ernesta ha facoltà di svolgere la relazione.

BELUSSI ERNESTA, *Relatore*. Desidero porgere, innanzitutto, il mio saluto al nuovo sottosegretario per l'interno, Corder.

È la terza volta che, in un breve periodo di tempo, vengono posti all'attenzione del Parlamento provvedimenti che riguardano gli handicappati. Abbiamo approvato, prima di Natale, la legge per i ciechi civili ed in quella sede presentammo un ordine del giorno nel quale chiedevamo che quell'atto di giustizia fosse esteso anche alle altre persone gravemente

menomate. Due settimane dopo, infatti, discutemmo ed approvammo il testo unificato di due proposte di legge e di un disegno di legge comprendente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per cause di servizio.

Compiamo oggi, con i provvedimenti al nostro esame, un atto di giustizia nei confronti di altre categorie di handicappati, cioè gli invalidi civili totalmente inabili. Non siamo ancora arrivati alla elaborazione di una disciplina che affronti, in modo organico, i problemi che questa categoria di cittadini si trova ancora a dover affrontare in tanti settori della vita pubblica quali, ad esempio, quelli connessi ai servizi, al lavoro, alla scuola. Sono ancora provvedimenti che si limitano al solo aspetto economico della loro condizione, ma che pur tuttavia, considerate le particolari difficoltà che al momento vive la nostra economia, hanno, comunque, una loro importanza non solo in termini concreti, ma anche quale manifestazione di attenzione che da tempo il Parlamento ed il Governo dovevano nei riguardi degli handicappati.

L'assegno di accompagnamento, che comporta un onere non indifferente per la amministrazione dello Stato, è concesso ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La medesima indennità è concessa agli invalidi minori di diciotto anni che si trovano nelle stesse condizioni di quelli sopra citati.

È importante sottolineare il fatto che la corresponsione dell'assegno di accompagnamento avviene indipendentemente da quello che è il reddito personale, o delle famiglie per i soggetti minorenni. Per questi ultimi la disposizione assume grande rilievo perché se il numero dei minorenni che godevano dell'assegno di accompagnamento era assai limitato — non più di 1.800 e tutti appartenenti a fasce sociali

il cui reddito era al di sotto dei minimi stabiliti - adesso aumenterà considerevolmente.

Questa indennità di accompagnamento, non reversibile ed al solo titolo della minorazione, è concessa a chi non è ricoverato, ovviamente, e potrà costituire un incentivo a che la famiglia tenga presso di sé la persona affetta da grave menomazione quando ha la possibilità di farla curare da qualcuno.

La proposta di legge dei senatori Della Porta ed altri, già approvata dal Senato, è stata abbinata, qui alla Camera, alla proposta di legge dell'onorevole Mastella che, all'articolo 1, eleva a lire trecentomila l'importo dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti.

Per quanto riguarda gli invalidi civili, la proposta Mastella avanza le stesse richieste della proposta del senatore Della Porta già approvata dal Senato con la sola differenza del tetto massimo dell'assegno di accompagnamento. Nella proposta Mastella vengono infatti richieste 300 mila lire al mese, dal momento, però, che per i ciechi è stato approvato un tetto massimo di 232 mila lire, da conseguire entro due anni, non credo che sia opportuno riaprire il discorso, anche perché sarebbe assai difficile ottenere dalla V Commissione bilancio il parere favorevole ad una simile modifica. Ciò provocherebbe, tra l'altro, ulteriori ritardi nella approvazione del provvedimento.

L'articolo 1 della proposta di legge n. 1248, pervenutaci dal Senato, indica quali debbano essere i destinatari dell'assegno. A tale proposito bisogna stare molto attenti alle tabelle che, in base all'articolo 2 della stessa proposta, il Ministero della sanità dovrà approntare affinché non si verifichi una « inflazione »: se è vero che costituisce un atto di giustizia concedere l'assegno di accompagnamento a chi ne ha effettivamente bisogno, è altrettanto vero che è necessario non concederlo indiscriminatamente affinché non diventi un sussidio per chi non ha altro reddito, come a volte è avvenuto per l'assegno di invalidità civile.

La legge entrerà in vigore dal 1° gennaio, ma i provvedimenti dateranno dal giorno in cui l'invalido presenterà la domanda, quindi sarà compito di ciascuno fare in modo di presentare la domanda entro il più breve tempo possibile. Anche in considerazione di ciò, in considerazione del fatto che ogni nostro indugio si trasforma in un ritardo nella fruizione dell'assegno da parte degli aventi diritto, io raccomando l'approvazione del progetto di legge pervenutoci dal Senato in quanto esso costituisce un atto di giustizia e propongo di adottarlo come testo base da cui la proposta di legge Mastella può essere assorbita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MOLINERI ROSALBA. Il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua di terzi perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita è un provvedimento che il gruppo comunista considera di giustizia, ancora purtroppo parziale, come chiarirò successivamente, nei confronti di quei cittadini colpiti da *handicap* che le leggi italiane hanno più spesso diviso in categorie e discriminato con provvedimenti ingiustamente differenti, pure in presenza di uguali bisogni e di pieno diritto alla vita sociale.

Il provvedimento arriva con anni di ritardo ed è frutto di ampie battaglie democratiche ed unitarie portate avanti nel paese da molte amministrazioni degli enti locali in primo luogo dagli stessi cittadini handicappati e dalle loro famiglie, con il rifiuto del vecchio modello assistenziale dei ricoveri, delle erogazioni pecuniarie fin a se stesse, delle mance clientelari. Esso è anche frutto, indubbiamente, della iniziativa politica dei parlamentari comunisti che al Senato, in occasione dell'adeguamento della indennità di accompagnamento per i non vedenti, presentarono un emendamento estensivo di tale in-

dennità agli invalidi civili, emendamento respinto dal Governo forse perché proposto dai comunisti ed il cui contenuto ritroviamo — e di ciò siamo lieti — nel provvedimento oggi in discussione, anche se in termini peggiorativi.

Il gruppo comunista vota a favore e si astiene dal presentare oggi emendamenti migliorativi onde consentire una rapida approvazione della legge che, anche in vista di una crisi di Governo, potrebbe subire ulteriori colpevoli ritardi.

La legge nasce con gravi carenze e contraddizioni rispetto agli obiettivi che si prefigge ed alle proposte da noi avanzate più volte. Dobbiamo infatti rilevare che vincolando il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, con preciso riferimento all'articolo 12 oltre che all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il Governo ha di fatto riconosciuto il diritto solo a coloro che, per la gravità dell'*handicap*, non possono lavorare ed ha escluso tutti coloro che, se adeguatamente appoggiati, possono svolgere una attività e sottrarsi, quindi, dall'area della mera assistenza. Si creano, poi, altre gravi contraddizioni, vedi il caso del cieco assoluto al quale, anche se lavora, è stato con altra legge riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento, mentre con questa legge si riconosce il diritto all'indennità anche per i minori, cosa che non avviene, invece, per i ciechi assoluti. Tutto ciò è grave perché in questo modo si scoraggia la ricerca di lavoro e si spingono le persone a richiedere l'indennità più per bisogno economico che per uno stimolo al reinserimento sociale.

Il Governo ha motivato tale scelta con l'esigenza di trovare la copertura finanziaria al provvedimento restringendo, quindi, l'area degli aventi diritto. Questa scelta, che contrasta macroscopicamente con le battaglie sviluppate per l'inserimento degli handicappati nella vita sociale, incentiva la richiesta del riconoscimento di totale inabilità lavorativa anche da parte di coloro che vi avevano rinunciato in sede di visita medica per non compromettere le possibilità di un inserimento lavorativo.

E poiché né l'assegno mensile della pensione di invalidità, né la indennità di accompagnamento sono sufficienti ad assicurare l'autonomia economica dell'handicappato grave, ecco che molte persone sono spinte a richiedere altri aiuti agli enti locali e quindi spinte alla emarginazione.

La concessione dell'indennità al solo titolo della minorazione vale solo per la esenzione dalla tassazione; infatti, facendo riferimento all'articolo 12 della legge n. 118, è mantenuto il tetto dei redditi che, essendo molto basso, esclude una gran fascia di handicappati dal diritto all'assegno. A questo punto noi riteniamo necessario un altro provvedimento legislativo che ripari con urgenza a tale assurdità e che, nel contempo, istituisca il servizio civile di accompagnamento gestito dagli enti locali quale servizio al quale il cittadino gravemente handicappato possa fare riferimento in alternativa, se lo ritiene, alla erogazione economica.

Non è possibile ora, per mancanza dei dati relativi, richiesti più volte al Governo e mai ottenuti, una valutazione precisa dei costi, ma con questa legge non si danno neppure criteri rigorosi di accertamento delle condizioni di invalidità alle commissioni mediche sanitarie. Confidiamo che il Governo, in attuazione della legge che stiamo per varare, voglia attivamente intervenire presso le regioni affinché le commissioni mediche provinciali siano poste in grado di funzionare in modo adeguato e con tempestività e confidiamo anche che si provveda con urgenza alla revisione della legge n. 118 del 1971, così come indicato in una nostra proposta di legge, per dare agli enti locali la possibilità di istruttoria nelle pratiche per un accertamento rigoroso delle condizioni dei richiedenti, nonché per arrivare ad un adeguamento delle pensioni di invalidità, che sono disperate come livello e nello stesso tempo inadeguate e gravemente insufficienti. La nostra proposta è che vengano portate almeno al livello delle pensioni sociali ed automaticamente aggiornate al costo della vita.

Comunque, per i motivi già detti, il gruppo comunista voterà a favore di que-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1980

sta proposta di legge, attendendo un ulteriore atto da parte del Governo che solleciteremo anche in altre sedi.

SANESE. Prendo la parola per dichiarare, a nome del gruppo della democrazia cristiana, una profonda soddisfazione per il fatto che, sia pure attraverso tre provvedimenti parziali, il Parlamento finalmente si sia occupato delle persone handicappate. Questo non soltanto nello spirito, ma anche per le esplicite statuizioni della Carta costituzionale. Oltretutto, le disposizioni del provvedimento in esame pongono fine ad una serie di polemiche, recentemente sviluppatasi soprattutto sulla stampa ed alla televisione. Certo — lo ricordavano sia il relatore che la collega Molineri —, si tratta di un provvedimento parziale, che presenta aspetti per qualche verso contraddittori (e ciò appunto a causa della parzialità dell'intervento che si viene ad operare). Ciò dimostra ancora una volta la necessità di porre mano ad un provvedimento organico, tanto più che alcune difficoltà di ordine pregiudiziale sono state superate e che i fondi sono stati reperiti per questo primo intervento. Faccio presente ai colleghi che in questo ramo del Parlamento sono stati presentati, da parte del nostro gruppo, due provvedimenti organici che riguardano il settore e che, non appena il programma di lavoro della Camera lo permetterà, potranno iniziare il loro *iter*, in modo che si possa dare una risposta alle osservazioni della collega Molineri.

Vorrei d'altra parte sottolineare, con soddisfazione, che i provvedimenti che concernono questa materia, ed in particolare quelli oggi in esame, si ricollegano appunto all'iniziativa di senatori e deputati della nostra parte politica.

Per concludere vorrei far presente — in modo che nella discussione risalti questa considerazione — un aspetto che lo stesso relatore aveva indicato e che mi sembra importante ai fini dell'interpretazione della normativa che ci accingiamo ad approvare. L'articolo 1 fa riferimento agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Ora, mentre l'articolo 2 di tale legge si

riferisce alla generalità degli invalidi civili, l'articolo 12 si riferisce più specificamente ai mutilati ed invalidi civili di età superiore ai 18 anni, di cui sia accertata la totale inabilità lavorativa. La contestuale citazione di questi due articoli di legge potrebbe in qualche modo ingenerare confusione, favorendo un'eventuale futura interpretazione delle norme di cui al provvedimento in esame nel senso che la indennità di accompagnamento possa essere concessa solo in presenza di una totale inabilità lavorativa. Non è, invece — e questo è stato sottolineato nei precedenti interventi —, né nello spirito né nella lettera del provvedimento trasmessoci dal Senato una previsione che, oltre all'accertamento delle due condizioni previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulazione e necessità di assistenza continua), imponga l'ulteriore accertamento della totale inabilità lavorativa. Ho voluto fare questa precisazione per evitare che in futuro qualche commissione possa, in sede di accertamento, richiamandosi all'articolo 12 della legge n. 118, disporre questo ulteriore accertamento che, ripeto, non è assolutamente richiesto dal provvedimento che stiamo discutendo.

Concludo esprimendo soddisfazione da parte del nostro gruppo e pieno consenso all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BELUSSI ERNESTA, *Relatore*. Desidero semplicemente precisare che non è esatto che il provvedimento in esame ponga il requisito di un limite massimo di reddito. L'articolo 1, infatti, richiama soltanto le due condizioni indicate poc'anzi dal collega Sanese e specifica che l'indennità di accompagnamento è concessa « al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato » e quindi indipendentemente dal reddito personale o dal reddito familiare, per i minori.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1980

Chiarito questo concetto, che mi sembra fosse stato messo in discussione, vorrei anch'io sottolineare l'esigenza di una revisione della legge n. 118, alla quale opera parecchi riferimenti, che per la verità non sono, per forza di cose, perfettamente adeguati, la normativa ora in esame. Vorrei insistere, quindi, affinché, nell'impostazione della nuova normativa organica cui sarà opportuno por mano, prendendo le mosse dalle proposte di legge all'ordine del giorno di questa Commissione, si possa superare la legge n. 118, che è stata validissima nel momento in cui è stata emanata, ma che oggi ha necessità di essere rivista, poiché altrimenti potrebbero sorgere non poche difficoltà.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*: Ringrazio lei, signor Presidente, e la squisita cortesia della collega Belussi delle gentili espressioni di saluto. Sono lieto che il mio primo impegno, in questa sede, come rappresentante del Governo, non sia stato caratterizzato da grandi difficoltà, trattandosi dell'esame di un provvedimento che la Commissione si appresta ad approvare all'unanimità. Posso aggiungere, alle cose che sono state fin qui dette e sulle quali il Governo concorda, che si tratta di un provvedimento parziale, ma apprezzabile perché elimina sperequazioni che oggettivamente oggi esistono. È però necessario provvedere ora ad una disciplina che realizzi una riforma organica della legge n. 118.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli delle proposte di legge in esame.

Il relatore ha proposto di adottare come testo base la proposta di legge n. 1248, già approvata dal Senato. Pongo in votazione questa proposta

(È approvata).

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 di

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1980

cembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'articolo 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle Commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le Commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.

I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'articolo 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.

Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge senatori Della Porta ed altri: « Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili » (approvata dal Senato) (1248):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge n. 898.

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Cappelli, Carmeno, Cavaliere, Conti, Da Prato, Faenzi, Fontana Elio, Gaspari, Gualandi, Lattanzio, Mammì, Mastella, Molinari Rosalba, Napoli, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Tassone, Vietti Anna Maria, Zolla.

Discussione delle proposte di legge: Senatori Bartolomei ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (approvata dal Senato) (1160); Bianco Gerardo ed altri: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, concernenti norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei, De Giuseppe, De Vito, Amadeo, Santalco, Del Nero: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero, già approvata dal Senato; e dei deputati Bianco Gerardo, Fornasari, Mannino e Corder: Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, concernenti norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.

Avverto che non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione bilancio. Ritengo per altro, se non vi sono obiezioni, che si possa svolgere intanto la discussione sulle linee generali, rinviando ad altra seduta la votazione degli articoli.

L'onorevole Mastella ha facoltà di svolgere la relazione.

MASTELLA, *Relatore*. Per la verità sono poche le considerazioni da fare su questi provvedimenti, d'iniziativa dei presidenti dei gruppi parlamentari della democrazia cristiana e sulle relative relazioni illustrative, in cui si fa riferimento

alla legislazione a suo tempo intervenuta sulla materia ed alle successive modificazioni ed integrazioni. Credo debba essere rilevata l'urgenza di provvedere al riguardo, secondo valutazioni concordi delle forze politiche, all'interno di una comunità statale come quella italiana, di cui il pluralismo costituisce la garanzia ed in cui il pluralismo concerne anche la natura di impegni di carattere eminentemente religioso. Occorre altresì sottolineare come, da parte di coloro che sono i beneficiari degli assegni ai quali si riferiscono i provvedimenti in esame, venga posta in essere, assai frequentemente, una sorta di funzione di supplenza che non si limita agli aspetti più propriamente religiosi, ma investe anche il terreno sociale. I provvedimenti che stiamo discutendo, in questo quadro, si fanno carico, come ritengo doveroso, delle difficoltà di natura economica in cui i beneficiari degli assegni in questione oggi si trovano. La congrua, oggi, rischia infatti di diventare un fatto veramente marginale rispetto agli impegni che il sacerdote, o comunque il destinatario di questo tipo di assegni, viene ad assumere in virtù di quella concessione. Pertanto, la modifica trova giustificazione anche nel fenomeno dell'inflazione che tocca tutte le fasce sociali del paese.

Per i motivi suesposti, appare evidente l'opportunità di procedere il più rapidamente possibile, non senza, tuttavia, una discussione che mi auguro approfondita e serena, all'approvazione di questa proposta di legge che, quale relatore, sottopongo all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA. Dirò subito che la relazione dell'onorevole Mastella mi ha alquanto sorpresa perché alle considerazioni sull'articolo 2 nessuna se ne è aggiunta — come, invece, mi aspettavo — sull'articolo 1 di questa proposta di legge: quell'articolo, cioè, con il quale si fa slittare di un biennio l'inizio del decennio entro il quale devono avvenire le revisioni generali delle liquidazioni. Que-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1980.

sto punto, in particolare, è quello che, a nostro avviso, doveva essere opportunamente sottolineato.

Devo ricordare che la cosiddetta scala mobile, quella comunemente intesa come tale, è stata applicata ai supplementi di congrua con una legge del 1974 che riconobbe, così, un principio universalmente riconosciuto fin dagli anni '50 quando, in occasione di una legge attinente questo tema, il relatore di maggioranza, un democristiano, pur chiedendo di respingere un emendamento presentato da un deputato comunista, chiese, comunque, che il senso di quell'emendamento venisse fatto proprio dal Governo così come lui, relatore, lo faceva suo. Già negli anni '50, quindi, si poneva il problema di questa revisione e con la legge del 1974 si disse che essa avrebbe avuto inizio nel gennaio del 1977. Restava, dunque, un arco di tempo sufficientemente ampio — due anni e mezzo, circa — per poter ristrutturare il meccanismo che avrebbe dovuto portare a quella revisione. Nel maggio del 1977, invece, fu fatta un'altra leggina con la quale si fece slittare al 1° gennaio 1980 la data precedentemente stabilita. Ci troviamo, adesso, al gennaio 1980 e con questa legge stabiliamo che la data di inizio della revisione generale delle liquidazioni è fissata a partire dal 1° gennaio 1982: i tempi, dunque, slittano ancora di due anni.

Ebbene, quali sono le motivazioni? Perché né il relatore, né il Governo spendono una parola per spiegarci questa inadempienza? Si è detto al Senato che essa è da ricercarsi nella opportunità di aspettare la conclusione delle trattative in corso sulla revisione del Concordato.

Desidereremmo, allora, che il Governo ci fornisse chiarimenti e notizie sullo stato di quelle trattative, se esiste, cioè, la reale volontà di concluderle positivamente nel rispetto degli interessi dello Stato italiano. Il Governo dovrebbe spiegarci, poi, il motivo per il quale il rispetto delle leggi votate dal Parlamento danneggerebbe lo Stato e perché la revisione non è utile fino a quando sono in corso le trattative per il rinnovo del Concordato.

C'è anche un altro interrogativo che ci poniamo e anche ad esso vorremmo che il Governo desse una risposta.

La legge con la quale nel 1974 si voleva dare applicazione all'articolo 78 del testo unico del 1931 è stata approvata nel febbraio del 1974. Ho già ricordato che essa fissò a tre anni dopo, nel 1977, cioè, l'inizio della revisione generale delle liquidazioni e che, successivamente, quella data slittò di altri due anni e mezzo circa. Mi chiedo, allora, trascorsi quasi sei anni da quel febbraio 1974, quali sistemi hanno avviato il Governo e l'amministrazione per essere pronti alla scadenza prevista da questa legge e che cosa ha fatto il potere esecutivo in questo periodo.

Il modo poi col quale questo provvedimento affronta il discorso della congrua ci appare ambiguo ed insoddisfacente poiché pone il clero alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti e fa sì che venga meno anche il doveroso rispetto che è dovuto alla sua dignità. Il sistema, quindi, ci pare superato, anacronistico e non rispondente alla concezione del rapporto fra Stato e Chiesa così come espressa dal Concilio Vaticano II e da diverse organizzazioni nel corso di questi anni.

D'altra parte, che il sistema della congrua sia ormai anacronistico è una affermazione che trova ampio consenso nelle valutazioni che in merito sono state fatte nel corso degli anni, e segnatamente nel corso di questi ultimi anni, da tutte, o quasi, le parti politiche.

Tuttavia, poiché è chiaro che il sistema della congrua resterà in piedi fin quando non verrà superato, noi riteniamo, allo stato dei fatti, che la conquista della trimestralizzazione della scala mobile una volta ottenuta dai dipendenti dello Stato debba essere estesa anche al clero.

Concludendo, dichiaro che il gruppo comunista non esprimerà voto favorevole al complesso del provvedimento non condividendo, in particolare, il disposto dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1980

MASTELLA, *Relatore*. Per la verità, onorevole Pecchia, i sacerdoti congruati rischiano davvero di essere una sorta di lavoratori dipendenti dello spirito! Il fatto è che già in precedenza noi abbiamo accettato un determinato principio, ed ora dobbiamo tenerne conto. Comunque lei sa che esiste una apposita commissione di studio per la revisione del Concordato, e sicuramente dai lavori di tale commissione scaturiranno anche gli elementi necessari per un riesame di quanto disposto dall'articolo 1 della proposta di legge in discussione. È vero che nel « Vaticano II » si parla di inserimento nella realtà contemporanea, ma nei casi in cui esistono dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato — ed è questo il caso dell'Italia — le modalità di tali rapporti devono essere stabilite dai contraenti per cui dobbiamo solo augurarci che la commissione di cui ho parlato possa disciplinare diversamente tali comportamenti e possa ripercorrere tutti gli aspetti che sinora hanno stabilito le modalità del Concordato, ed in tal senso facciamo anche voti al Governo. Intanto non possiamo che prendere atto del fatto che esiste un tipo di fascia sociale qual è il clero che rischia di diventare una specie di « clero basso », secondo l'im-

agine francese, per cui di questa categoria non potrà occuparsi quella commissione, tenendo conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento del costo della vita nonché dell'impegno che non solo dal punto di vista religioso ma anche da quello sociale essa assolve all'interno della nostra comunità. In conclusione io ritengo che le provvidenze previste dall'articolo 2 della proposta di legge siano necessarie.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si riserva di intervenire nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO